

# **Proposte del Consiglio federale relative al disegno di legge oggetto del messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo**

---

## *Ingresso*

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010<sup>1</sup>;  
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 settembre 2011<sup>2</sup>,

## *Sostituzione di espressioni*

*In tutto il testo di legge l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando si riferisce all'Ufficio federale della migrazione e l'espressione «Dipartimento» è sostituita con «DFGP» quando si riferisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia.*

## *Art. 17 cpv. 5 (nuovo)*

<sup>5</sup> Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notifica della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.

## *Art. 26, rubrica, cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo), cpv. 2, 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> (nuovo)*

Centri di registrazione e di procedura, fase preparatoria

<sup>1bis</sup> Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. La durata della fase preparatoria è di tre settimane al massimo.

<sup>2</sup> Nella fase preparatoria l'UFM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscritte e fotografie. Può rilevare ulteriori dati biometrici, effettuare perizie volte a determinare l'età (art. 17 cpv. 3<sup>bis</sup>), verificare mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità, nonché svolgere accertamenti specifici sull'origine e sull'identità. Può interrogare i richiedenti l'asilo sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese.

<sup>2bis</sup> Durante la fase preparatoria è di norma effettuato il confronto dei dati secondo l'articolo 102a<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 e presentata la domanda di presa o ripresa in carico allo Stato aderente a uno degli Accordi di Dublino<sup>3</sup> competente.

<sup>2ter</sup> L'UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire il funzionamento dei centri di registrazione e di procedura e altri compiti di cui al capoverso 2. È escluso l'interrogatorio secondo il capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

<sup>1</sup> FF 2010 3889

<sup>2</sup> FF 2011 6503

<sup>3</sup> Questi Accordi sono elencati nell'allegato 1.

*Art. 26a (nuovo)*

Accertamento medico

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, al più tardi però durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1.

<sup>2</sup> Per le allegazioni di cui al capoverso 1 l'UFM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. L'UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari.

<sup>3</sup> I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura di asilo e di allontanamento se sono provati. L'UFM può chiedere a tal fine la consulenza di un medico di fiducia.

*Art. 80 cpv. 2*

<sup>2</sup> Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione e di procedura o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'aiuto sociale è garantito dalla Confederazione. Quest'ultima può delegare a terzi l'adempimento di tutto o parte del compito. Per l'assistenza sanitaria si applica per analogia l'articolo 82a.

*Art. 109a (nuovo)*

Scambio di informazioni

Il DFGP e il Tribunale amministrativo federale si scambiano regolarmente informazioni sulle priorità e l'iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza.

*Art. 110a (nuovo)*

Gratuito patrocinio

<sup>1</sup> Su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un rappresentante legale d'ufficio esclusivamente per ricorsi contro:

- a. decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44;
- b. decisioni di revoca e di termine dell'asilo secondo gli articoli 63 e 64;
- c. la revoca dell'ammissione provvisoria per le persone dell'ambito dell'asilo secondo l'articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr<sup>4</sup>;
- d. decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4 della presente legge.

<sup>2</sup> Sono esclusi i ricorsi di cui al capoverso 1 se presentati nell'ambito di procedure Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b), di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi si

applica l'articolo 65 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

*Disposizioni transitorie della modifica del ...*

<sup>5</sup> Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge si applicano gli articoli 17 e 26 nella versione previgente. L'articolo 26a non è applicabile alle procedure d'asilo pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica. L'articolo 110a non è applicabile alle procedure di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica.

